



Lugo di Vicenza, 19 dicembre 2025

Ai genitori/tutori/esercanti la potestà genitoriale
Ai/Alle docenti
dell'I.C. "B. Nodari"
di Lugo di Vicenza

Al Sito web

Oggetto: Istruzione parentale. Indicazioni normative e procedurali.

Gentili Genitori,

alla luce della normativa vigente, l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione (6 - 16 anni) può avvenire anche tramite la frequenza dell'istruzione parentale: alunni che vengono istruiti direttamente dalle famiglie senza fruire del servizio delle scuole del Sistema Nazionale di Istruzione (statali o paritarie).

Pertanto, l'istruzione parentale e le sue diverse espressioni (scuola familiare, scuola paterna, istruzione familiare, istruzione parentale, educazione parentale, homeschooling o home education) indicano la scelta educativa delle famiglie di provvedere direttamente all'istruzione dei propri figli oppure tramite precettori scelti dalle stesse.

Con la presente circolare, considerata la delicatezza del tema in oggetto, s'intende informare le famiglie richiedenti l'istituto dell'istruzione parentale dei vari obblighi che tale scelta comporta, in particolare l'obbligo di sostenere l'esame di idoneità alla classe successiva e di accettare la vigilanza degli organi competenti a tutela del minore e della sua istruzione.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Costituzione Italiana

Art. 31 È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Art. 33 Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi.

Art. 34 La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

Decreto Legislativo 297/94 - Art. 111 "Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico"

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.



Decreto Legislativo n. 76/2005

Art. 3 co. 4

I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

Art. 5 co. 2

Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono: il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere; il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere.

Circolare Ministeriale prot. n. 93 del 23/12/2005

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti al diritto-dovere nel primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola viciniora alla propria residenza apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Art. 1 co. 622

“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. [...] L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Art. 23

“In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione”.

Art. 10 co. 3

“In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità



nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria".

D.M. 11 novembre 2025, n. 218

Richiama gli aspetti operativi riferiti all'istruzione parentale, ricordando sia per il primo sia per il secondo ciclo di istruzione che "Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione".

OBBLIGO DI ISTRUZIONE

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione che prevede che: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età".

L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione parentale".

Se i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) intendono avvalersi dell'istruzione parentale come modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione provvedendo essi stessi all'istruzione dei minori o tramite persona da loro delegata, devono attenersi, per ogni anno scolastico di riferimento, ad una serie di adempimenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma:

1. entro il termine stabilito annualmente per la presentazione delle domande di iscrizione i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono **congiuntamente** presentare al Dirigente Scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza (che assume il ruolo di *scuola vigilante*) una **comunicazione preventiva**, in forma cartacea, a cui devono essere allegati:
 - la dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all'istruzione dei propri figli;
 - il progetto didattico-educativo di massima che si intende far seguire al minore in corso d'anno, predisposto in maniera coerente con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, fermo restando che il progetto didattico-educativo effettivamente svolto e sulla base del quale verranno predisposte le prove d'esame sarà presentato unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di idoneità;
2. solo in casi eccezionali, in caso di ritiro dalla frequenza in corso d'anno scolastico da parte di uno studente già iscritto ad una scuola statale o paritaria, la famiglia può presentare



- contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti;
3. la comunicazione preventiva, comprensiva degli allegati previsti, deve essere rinnovata nei termini previsti, ossia entro il **termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione, per ogni anno scolastico per cui ci si intenda avvalere dell'istruzione parentale, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;**
 4. **entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento per l'idoneità alle classi del primo ciclo di istruzione** e, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, entro il termine fissato dalle singole scuole per l'idoneità alle classi seconda e terza del secondo ciclo di istruzione, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) **devono presentare la domanda di iscrizione all'esame di idoneità** presso una istituzione scolastica statale o paritaria, che può anche essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva. In quest'ultimo caso i genitori, responsabili dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, devono dare comunicazione alla scuola vigilante in merito alla scuola prescelta come sede d'esame, per gli opportuni raccordi ai fini della verifica dell'assolvimento. Alla domanda deve essere allegato il progetto didattico-educativo (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) svolto nel corso dell'anno, sulla base del quale la commissione predispone le prove d'esame. Al riguardo, si ritiene preferibile che la scelta della scuola presso cui svolgere l'esame di idoneità ricada sulla scuola vigilante, in quanto ha ricevuto il progetto educativo-didattico (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) di massima al momento della presentazione della comunicazione preventiva e ha avuto la possibilità di proporre eventuali regolazioni al fine di renderlo coerente con le Indicazioni per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione;
 5. **nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, entro il 20 marzo i genitori** (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare per conto dei propri figli domanda di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, anche per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

Alla luce di quanto indicato, si allegano i modelli da utilizzare per l'iscrizione alla modalità di Istruzione parentale:

1. MODULO 1

Comunicazione ritiro alunno dalla frequenza scolastica per passare all'istruzione parentale (in corso d'anno)

2. MODULO 2

Comunicazione di istruzione parentale (in fase di iscrizione)

3. MODULO 3

Richiesta esame di idoneità in qualità di candidato esterno, entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura CATTERUCCIA
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lg.vo n. 82/2005)